

FOGLIO INFORMATIVO

Certificato di Deposito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS'E' IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. Per il certificato di deposito con pagamento annuale degli interessi, sul certificato sono indicati gli importi delle cedole annuali.

Il rimborso viene effettuato, per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato.

Sia in caso di accensione, sia in sede di estinzione del certificato la banca ha l'obbligo di identificare il soggetto che effettua l'operazione registrandone le generalità.

Principali rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato di riferimento dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso;
- Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- Difficoltà nell'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- Rischio di controparte; a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal certificato di deposito "nominativo", per effetto dell'adesione della banca al "Fondo Interbancario di Tutela dei depositi".

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CERTIFICATO DI DEPOSITO

Durata minima	3 mesi
Durata massima	5 anni
Tasso	FISSO*
Costo di emissione del certificato (da versare all'atto dell'accensione)	Euro 10,00
Imposta di bollo	2 per mille sul controvalore del deposito

*alla data del presente foglio informativo non è prevista l'emissione a tasso indicizzato

Durata vincolo	Taglio minimo	Tasso annuo nominale	Ritenuta fiscale	Titolarità	Pagamento interessi
3 MESI		0,05%			
6 MESI		0,10%			
12 MESI		0,10%			A scadenza vincolo
14 MESI	Euro 1.000,00 e multipli di	0,15%	26%	Nominativo	Annuale con cedola
19 MESI		0,25%			
24 MESI	Euro 1.000,00	0,35%			
36 MESI		0,50%			
48 MESI		0,55%			
60 MESI		0,60%			

La capitalizzazione degli interessi è effettuata con il calcolo dell'interesse semplice. Per il calcolo effettivo degli interessi si fa riferimento all'anno civile (365 giorni) considerando di 365 giorni anche l'anno bisestile.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Il certificato è regolato dalle norme e disposizioni di seguito riportate e, per quanto in esse non specificato, dalle norme di legge.

- a) Il certificato è nominativo.
- b) Quando il certificato è nominativo, ne è ammessa l'intestazione anche a più persone, con facoltà disgiunta o congiunta di disporre, secondo le annotazioni risultanti dal certificato. Non è consentita la cessione a terzi, in alcun modo, dei certificati nominativi e del credito indicato.
- c) L'emissione del certificato avviene a fronte dell'addebito dell'importo del certificato stesso sul conto corrente dell'intestatario.
- d) Il tasso di interesse, per i certificati a tasso fisso, resta fisso per tutta la durata del titolo.
- e) E' esclusa la possibilità di rinnovo automatico del certificato alla scadenza. Gli interessi, al netto delle ritenute fiscali di legge, verranno pagati alla scadenza o alle scadenze indicate sul certificato. Le somme, per capitale e interessi, non ritirate alla scadenza, restano infruttifere e si prescrivono in dieci anni dalla scadenza.
- f) La durata del certificato si intende fino alla scadenza indicata sul titolo.
- g) Il certificato è pagabile ai soli intestatari di esso alla scadenza presso lo sportello emittente, che lo tratterà.
- h) In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato, il possessore deve farne immediata denuncia scritta allo sportello emittente e deve attivare le procedure previste dalla legge per il relativo ammortamento.
- i) Non è consentita in alcun caso l'estinzione anticipata del certificato di deposito.

RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a

Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro (MO)

fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Vincolo	Indica il periodo di durata del certificato stesso.
Tasso fisso	Corrispettivo riconosciuto dalla Banca al Cliente che non si modifica per tutta la durata del vincolo.
Tasso variabile	Corrispettivo riconosciuto dalla Banca al Cliente che può modificarsi nel corso della durata del vincolo in base ai parametri precisati sul certificato di deposito.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati.
Cedola	Pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Procedura di ammortamento	Procedimento che consente al titolare del certificato di deposito di ottenerne il rimborso in caso di furto o smarrimento.
Valute su versamenti e prelevamenti	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui viene effettuato il versamento (solo contante) o il prelievo.
Ammortamento dei titoli di credito	E' la procedura, attivata dall'avente diritto, volta a ottenere la dichiarazione giudiziale di inefficacia dei titoli di credito all'ordine e nominativi.
Spese per ammortamento	Spese previste per la gestione della pratica da istruire in caso di ammortamento del titolo.